

COMUNE DI NAPOLI

Regolamento consiliare per le nomine, designazioni e revoche di cui agli articoli 32 e 36 della legge 142/90 e dell'articolo 46 dello Statuto del Comune di Napoli.

(Testo coordinato, così come approvato con emendamenti dal Consiglio comunale con deliberazione n. 134 del 26.10.1992, degli indirizzi del Consiglio per l'esercizio dei poteri del Sindaco previsti dagli artt. 15 e 13 della legge 25/3/93, n. 81, in materia di nomina e/o designazione dei rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni.)

Art. 1 Cause di esclusione

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Elenco delle nomine e designazioni

Art. 3 Iniziative

Art. 4 Limiti

Art. 5 Documentazione

Art. 6 Presentazione della proposta

Art. 7 Parere delle Commissioni

Art. 8 Relazione dell'Assessore alla trasparenza, partecipazione, informazione

Art. 9 Delibera consiliare

Art. 10 Potere del Sindaco ex art. 36 L. 142/1990

Art. 11 Notifica, accettazione, efficacia

Art. 12 Revoca obbligatoria e decadenza automatica

Art. 13 Revoca facoltativa

Art. 14 Presentazione di dichiarazioni e comunicazioni

Art. 15 Norma transitoria

| [Home Page](#) | [Altri regolamenti del Comune](#) |

1) La scelta, da parte del Sindaco, deve, comunque, essere improntata a presupposti di onestà, preparazione culturale, capacità ed esperienza professionale, per quanto possibile nel settore di attività dell'Ente,

2) Non può, comunque essere nominato o designato:

a) colui il quale si trovi in una delle situazioni che determinerebbero ineleggibilità a Consigliere comunale ai sensi dell'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n.16 e, comunque, colui per il quale è stato richiesto rinvio a giudizio per un delitto non colposo con esclusione dei reati di opinioni,

b) colui il quale sia stato o sia sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza o che sia sottoposto a misure cautelari personali,

c) colui il quale sia stato dichiarato fallito,

d) colui il quale sia stato candidato, senza essere eletto, nelle ultime Elezioni siano state esse politiche nazionali, regionali e amministrative,

e) colui il quale sia stato revocato, per giusta causa, in precedenti incarichi dal Comune o da altro Ente pubblico;

f) colui il quale sia stato o sia iscritto ad associazione segreta;

g) colui il quale sia stato destituito da un impiego pubblico,

h) i Magistrati ordinari, amministrativi o della Corte dei Conti, in servizio

i) colui il quale sia parente o affine entro il terzo grado, di Sindaco, Assessori o Consiglieri comunali di Napoli.

3) Non può essere, infine, nominato o designato:

colui il quale sia componente di Organi esecutivi cittadini, provinciali, regionali o nazionali di partiti politici o sindacati, oppure, ricopra cariche,

comunque, comportanti responsabilità di gestione nell'ambito delle anzidette Associazioni

b) chi al momento della nomina ricopra il medesimo incarico per la seconda volta consecutiva;

c) chi si trovi in rapporto di impiego con il Comune di Napoli ovvero con l'Ente presso il quale dovrebbe essere nominato;

d) chi si trovi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Napoli e/o l'Ente presso il quale dovrebbe essere nominato, salvo che l'interessato faccia venir meno, il conflitto entro il termine prefissato dal Sindaco;

e) chi si trovi in una delle condizioni previste dall' art. 2, comma 1 n.ri 1, 2, 3, 6 della legge 23.4.1981 n. 154;

f) colui il quale sia titolare di Organo individuale o componente di Organo collegiale che eserciti poteri di controllo istituzionale sull'Amministrazione del Comune e/o dell'Ente presso il quale dovrebbe essere nominato oppure diriga o coordini i rispettivi uffici e sempre che non rimuova la condizione ostativa nel termine fissato dal Sindaco;

g) colui il quale sia legale rappresentante o dirigente di società per azioni con capitale anche minoritario del Comune e/o dell'Ente presso il quale dovrebbe essere nominato, sempre che non rimuova la condizione ostativa nel termine fissato dal Sindaco.

4) Il provvedimento di nomina o designazione perde, altresì, efficacia quando l'interessato che si trovi in una delle situazioni di seguito elencate, non produca previamente all'accettazione, di una documentazione attestante l'avvenuta cessazione della situazione medesima:

a) componente degli Organi esecutivi di Comuni, Province, Comunità Montane e Regioni

b) componente degli Organi di gestione di Enti pubblici, o di soggetti di natura privatistica ma a prevalente partecipazione pubblica, o degli Organi, comunque denominati delle Unità Sanitarie Locali;

c) eletto nel Parlamento Nazionale o in quello europeo, in un Consiglio regionale, in un Consiglio Provinciale;

d) eletto in Consiglio Circostrizionale di un Comune diverso dal Comune di Napoli;

e) eletto nel Consiglio Comunale e o in un Consiglio Circostrizionale del Comune di Napoli, qualora la normativa vigente riconosca al Comune medesimo un potere di controllo o vigilanza sull'Ente, sull'Azienda o sull'istituzione per cui si effettua la nomina o designazione, e salvo specifica disposizione legislativa in senso diverso.

5) La inesistenza delle situazioni di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) o l'impegno alla rimozione di eventuali cause ostative dovrà risultare da dichiarazione resa dal nominando sensi della Legge 15/68.

il Sindaco, in caso di sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina, così come individuate nei Capi 3), 4) e 5), dovrà dichiarare la decadenza dalla carica, dandone comunicazione ai Capi gruppo.

Il nominato o designato decade dalla carica in maniera automatica se si presenta candidato in elezioni amministrative politiche, regionali ed europee.

Può dichiararsi la decadenza del nominato che non adempì ai seguenti oneri:

a) deposito di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi al momento della nomina e, per gli anni successivi, a richiesta del Sindaco, dell'Assessore alla trasparenza e del Presidente della Commissione trasparenza;

b) consegna di relazione informativa, se richiesta dal Sindaco, o dall'Assessore alla Trasparenza o dal Presidente della Commissione Trasparenza all'attività dell'Ente presso il quale è stato nominato o designato.

Approvare, altresì, la norma transitoria:

- Il Sindaco osserverà le indicazioni del Consiglio Come sopra riportate anche per procedere a nomine e/o designazioni presso Enti, Aziende ed Istituzioni i cui termini per provvedere sono già scaduti alla data di esecutività del presente provvedimento, salvo che per tali atti non siano stati esercitati dal CO.RE.CO. i propri poteri sostitutivi.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
L. SCHIFONE IL PRESIDENTE
M. FLORINO
IL SEGRETARIO GENERALE
E. DELL'ISOLA

REGOLAMENTO CONSILIARE PER LE NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCHE DI CUI AGLI ARTT. 32 e 36 L. 142/1990 ED ALL'ART. 46 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI NAPOLI

ART. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le nomine, designazioni e revoche di cui agli artt. 32, 20 comma, Lett. n) e 36, 50 coma, della Legge 142/1990 ed all'art. 46 dello Statuto del Comune di Napoli.

ART. 2 Elenco delle nomine e designazioni

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno viene pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 19, 2o comma, dello Statuto l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo, con l'indicazione dei requisiti eventualmente richiesti e dei compensi a qualsiasi titolo previsto.
2. Una copia dell'elenco viene depositata presso l'Ufficio per la visione degli atti e dei provvedimenti di cui all'art. 18 dello Statuto.

ART. 3 Iniziativa

1. La proposta di nomina o designazione di cui al presente regolamento può essere avanzata dal Sindaco, da ciascun Consigliere comunale, dai Consigli Circostrizionali, dai Rettori delle Università cittadine, dagli ordini o collegi professionali, dalle associazioni Iscritte all'Albo ex art. 6 dello Statuto del Comune.
2. La proposta contiene, per ciascun Ente, Azienda o Istituzione, un numero di nomi non superiore a quello previsto per la nomina o designazione da effettuarsi.

ART. 4 Limiti

1. Non può essere in alcun caso proposto per la nomina o la decisione chi:

a) si trova in una delle situazioni che determinerebbero ineleggibilità a Consigliere comunale ai sensi delle Leggi 154/1981, 16/1992 e successive modificazioni;

b) è stato o è sottoposto ad una delle misure sul patrimonio di cui al D.L. 19/9/92, n. 385, come convertito;

c) è stato, al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), condannato in primo grado per delitti non colposi

d) è stato o è sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

e) è stato dichiarato fallito

f) è componente di Organi esecutivi cittadini Provinciali, regionali o nazionali di Partiti o sindacati, o ricopre cariche comunque comportanti responsabilità di gestione nell'ambito delle anzidette associazioni;

g) è stato candidato, senza essere eletto nelle precedenti elezioni legislative o amministrative;

h) ha già ricoperto il medesimo incarico per due volte consecutive;

i) è magistrato ordinario, amministrativo o della Corte dei conti.

ART. 5 documentazione

1. La proposta deve essere corredata da una da una documentazione comprendente:

a) I dati anagrafici della persona interessata;

b) un curriculum vitae sottoscritto da una Persona interessata che indichi in

particolare il titolo di studio, l'occupazione, nonché eventuali altri incarichi pubblici o privati a qualsiasi titolo ricoperti;

c) una documentazione attestante il possesso dei particolari requisiti tecnici o professionali eventualmente richiesti da specifiche normative;

d) una dichiarazione, resa ai sensi della Legge 15/1968 e successive modificazioni, dalla quale risulti:

d. 1) di non trovarsi In alcuna delle situazioni di cui al precedente art. 4;

d. 2) se si trovi in particolari situazioni di Incompatibilità eventualmente disposte da specifiche normative;

d. 3) se si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 3 della Legge 154/1981, e successive modificazioni, o in una di quelle previste dall'art. 11, 40 comma, del presente regolamento;

d. 4) se abbia mai cagionato allo Stato o ad enti pubblici un danno accertato nelle sedi competenti;

d. 5) se abbia carichi pendenti o abbia subito condanne penali;

e) una sintetica indicazione del motivi che si adducono a sostegno della proposta, con particolare riferimento agli elementi comportanti esperienze e professionalità specifiche in rapporto alla nomina o designazione.

2. Qualora si trovi In una delle situazioni di cui al precedente comma 1, lettere d.2, d.3, d.4 l'interessato deve Indicare specificamente nella dichiarazione, per le lettere d.2 e d.3, di quale situazione trattasi, per la lettera d.4 l'ente danneggiato, la misura e la natura del danno accertato, per la lettera d.5 quali siano i carichi pendenti o le condanne subite.

ART. 6 Presentazione della proposta

1. Non prima del novantesimo e non oltre il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato o del termine comunque stabilito la documentazione di cui al precedente articolo 5 deve essere depositata presso la Segreteria Generale del Comune.

2) Entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista dal precedente secondo comma per la presentazione della documentazione la Segreteria Generale comunica al Sindaco l'avvenuto deposito e trasmette copia della documentazione medesima ai componenti della I Commissione consiliare, ai componenti della Commissione per la trasparenza, la documentazione e la partecipazione, ed all'Ufficio per la visione degli atti e dei provvedimenti. All'atto della trasmissione delle copie anzidette la Segreteria generale segnala per ciascuna proposta l'eventuale mancanza o inidoneità della documentazione di cui al primo comma, lettere c, d, ovvero al secondo comma del precedente art. 5).

3) Entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente secondo comma il Sindaco provvede a dare notizia dell'avvenuto deposito su almeno due quotidiani a larga diffusione nell'ambito regionale.

4) Nel comunicato stampa di cui al precedente terzo comma Il Sindaco indica un termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione entro il quale chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione presso l'Ufficio per la visione degli atti e del provvedimenti e presentare al medesimo Ufficio memorie e documenti concernenti la rispondenza delle proposte ai requisiti di legge e di regolamento.

5) Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente quarto comma la Segreteria generale trasmette ai componenti

Commissione conciliare e della Commissione per la trasparenza, la partecipazione e l'informazione i documenti e le memorie Presentati.

6. La mancanza della documentazione di cui al primo comma, lettere c, d, ovvero al secondo comma del precedente art. 5 determina l'interruzione del procedimento di nomina o designazione per le persone in ordine alle quali tale carenza risulti verificata.

7. Il procedimento di nomina o designazione si interrompe altresì per coloro i quali si trovano in una delle situazioni previste dal precedente art. 4.

ART. 7 Parere delle Commissioni

1. Salvo i casi previsti dal sesto e dal settimo comma del precedente art. 6, la I Commissione e la Commissione per la trasparenza, partecipazione, informazione esprimono parere sulle proposte entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente art. 6, secondo comma.

2. Ai fini del parere le Commissioni esaminano la documentazione atti, e possono acquisire ulteriori elementi tramite gli uffici o a mezzo di audizioni.

3. La Commissione per la trasparenza, partecipazione e informazione valuta la rispondenza della proposta ai requisiti di legge e di regolamento, e l'osservanza delle disposizioni sul procedimento.

4. I pareri e le eventuali relazioni di minoranza devono dare atto dell'avvenuto esame di ciascuno dei documenti presentati e devono essere motivati in ordine a ciascuno dei requisiti previsti dal presente regolamento.

ART. 8 Relazione dell'Assessore alla trasparenza, partecipazione. informazione

1. Entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7 l'Assessore alla trasparenza, partecipazione, informazione, ove lo ritenga opportuno, può presentare una sua relazione, che viene trasmessa ai Consiglieri unicamente alla convocazione di cui al successivo art. 9.

ART. 9 Delibera consiliare

1. Scaduto il termine di cui al primo comma del precedente art.7, il Sindaco pone le proposte di nomina o designazione all'O.d.G. del primo Consiglio utile, anche in mancanza del parere delle Commissioni.

2. Il Consiglio deve essere comunque convocato per una data anteriore di almeno quindici giorni alla scadenza del termine di cui all'art 37, secondo comma, lettera n), della Legge 142/1990.

3. Se le Commissioni hanno espresso Il parere esso, unitamente ad eventuali relazioni di minoranza, viene trasmesso ai Consiglieri con la convocazione.

4. Qualora debbano effettuarsi per ciascun ente, azienda o istituzione nomine o designazioni in numero pari o inferiori a due, il Consiglio delibera a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. In caso contrario il Consiglio delibera a scrutinio segreto, con voto limitato ad un terzo del numero totale delle nomine o designazioni da effettuarsi.

ART. 10 Potere del Sindaco ex art. 36 L.142/1990

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 32, secondo coma, lettera n) della Legge 142/1990, il Sindaco procede alla nomina o designazione ai sensi dell'art. 36, quinto comma, della stessa legge.

2. Il Sindaco non può in alcun caso nominare o designare persone per le quali non risulti osservato quanto disposto dai precedenti artt. 4 e 5.

3. Nell'esercizio del potere di cui al precedente primo comma il Sindaco garantisce l'osservanza dell'art. 46 dello Statuto del Comune di Napoli tenendo conto nelle nomine o designazioni anche dei candidati proposti dai Consiglieri delle minoranze consiliari e con riferimento alla consistenza complessiva delle minoranze medesime.

ART. 11 Notifica, accettazione, efficacia

1. Il provvedimento di nomina o designazione viene notificato all'interessato entro il decimo giorno successivo alla data del provvedimento medesimo. L'atto di notifica deve contenere l'espressa indicazione del termine per gli adempimenti di cui ai successivi commi.

2. Il nominato o designato deposita presso la Segreteria generale entro il decimo giorno successivo alla notifica una dichiarazione di accettazione della nomina o designazione, nonché una copia delle dichiarazioni dei redditi presentate nei due anni fiscali immediatamente precedenti.

3. In caso di mancata accettazione nel termine di cui al precedente comma, Il provvedimento di nomina o designazione perde efficacia.

4. Il provvedimento di nomina o designazione perde altresì efficacia quando lo Interessato, che si trovi in una delle situazioni di cui al precedente articolo 5, primo comma, lettere d.2 ed d.3 o in una delle situazioni di seguito elencate, non produce previamente alla accettazione una documentazione attestante l'avvenuta cessazione della situazione medesima:

- a) componente degli organi esecutivi di comuni, province, comunità montane e regioni
- b) componente degli organi di gestione di Enti Pubblici o di soggetti di natura privatistica ma a prevalente partecipazione pubblica, o degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali;
- c) eletto nel Parlamento nazionale o in quello europeo, in un consiglio regionale, in un consiglio provinciale;
- d) eletto In un consiglio circoscrizionale di un Comune diverso dal Comune di Napoli;
- e) eletto nel Consiglio comunale o In un Consiglio circoscrizionale del Comune di Napoli, qualora la normativa vigente riconosca al Comune medesimo un potere di controllo o vigilanza sull'ente, sull'azienda o sull'istituzione per cui si effettua la nomina o designazione, e salvo specifica disposizione legislativa in senso diverso.

ART. 12 Revoca obbligatoria e decadenza automatica

1. Qualora, successivamente alla nomina o designazione, risultino situazioni che avrebbero impedito la nomina o designazione medesima ai sensi della normativa vigente o degli artt. 4, 5, 6, 11 del presente regolamento, il Consiglio deve procedere alla revoca entro sessanta giorni dall'avvenuta conoscenza delle situazioni anzidette.

2. Al fini della revoca il Consiglio viene convocato per una data compresa nei quindici giorni successivi all'avvenuta conoscenza.

3. Nel caso in cui Il Consiglio non deliberi nel termine di cui al primo comma del presente articolo, il Sindaco dispone la revoca nei successivi quindici giorni.

4. Nel caso che successivamente alla nomina, il nominato sia candidato ad elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, egli decade automaticamente dalla carica dal momento della pubblicazione delle liste elettorali.

ART. 13 Revoca facoltativa

1. La revoca può essere disposta per gravi motivi ed, in Particolare, per gli incarichi di natura gestionale, per Il mancato raggiungimento di prescritti obiettivi di efficienza e di efficacia.

2. In tal caso si procede con le modalità di cui al precedente art. 11, primo e secondo comma, decorrendo i termini dalla data del verificarsi degli eventi che giustificano la revoca o da quella della verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi anzidetti.

ART. 14 Presentazione di dichiarazioni e comunicazioni

1. I nominati o designati sono tenuti a depositare presso la Segreteria generale:

a) ogni anno, entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione ai fini fiscali, copia della propria dichiarazione del redditi;

b) alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività ed i programmi dell'azienda, ente od Istituzione, e le posizioni assunte nell'interesse del Comune di Napoli.

2. I nominati o designati comunicano altresì alla segreteria generale ogni variazione sopravvenuta con riferimento a quanto dichiarato o documentato ai sensi dei precedenti articoli 4, 5, 11 entro quindici giorni dal verificarsi della situazione modificativa.

3. La Segreteria generale provvede a trasmettere le dichiarazioni e le comunicazioni eventualmente prodotte ai sensi dei precedenti commi, entro dieci giorni dalla presentazione, alla I Commissione conciliare, alla Commissione per la trasparenza ed all'Assessore alla trasparenza.

4. Nel caso di inosservanza dei termini di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione entro i quindici giorni successivi diffida l'interessato a provvedere, assegnando un ulteriore termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale si procede alla revoca ai sensi del precedente art. 12.

ART. 15 Norma transitoria

1. Per le nomine e designazioni il cui procedimento sia già iniziato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, ed ai fini del completamento del procedimento medesimo:

a) la documentazione viene depositata soltanto presso la I Commissione e la Commissione alla trasparenza, partecipazione, Informazione;

b) non trova applicazione il disposto dei precedenti art. 6, terzo, quarto e quinto comma, e nove, secondo comma;

tutti i termini applicabili decorrono dalla data di esecutività del presente regolamento e sono abbreviati a dieci giorni qualora di durata maggiore.